



Comune di Lerici

PROVINCIA DELLA SPEZIA

REGOLAMENTO DEI COMITATI DI FRAZIONE

<u>TITOLO I PRINCIPI GENERALI</u>	1
<u>PREMESSA</u>	3
<u>CAPO I</u>	4
<u>ART. 1</u>	4
<u>LE FRAZIONI</u>	4
<u>ART. 2</u>	4
<u>DENOMINAZIONE DELLE FRAZIONI</u>	4
<u>ART. 3</u>	4
<u>COMITATI DI FRAZIONE E ASSEMBLEA</u>	4
<u>TITOLO II</u>	5
<u>ORGANI DELLE FRAZIONI</u>	5
<u>ART. 4</u>	5
<u>ORGANI DEI COMITATI DI FRAZIONE</u>	5
<u>ART. 5</u>	5
<u>IL PRESIDENTE: ELEZIONE E DURATA IN CARICA</u>	5
<u>ART. 6</u>	5
<u>COMPITI DEL PRESIDENTE</u>	5
<u>ART. 7</u>	6
<u>COMITATO DI FRAZIONE</u>	6
<u>ART. 8</u>	6
<u>PREROGATIVE DEL COMPONENTE DEL COMITATO DI FRAZIONE</u>	6
<u>ART. 9</u>	6
<u>L'ASSEMBLEA</u>	6
<u>CAPO II</u>	7
<u>Funzioni dei comitati di frazione</u>	7
<u>ART. 10</u>	7
<u>FUNZIONI</u>	7
<u>ART. 11</u>	7
<u>ATTRIBUZIONI</u>	7
<u>ART. 12</u>	7
<u>PARERI</u>	7
<u>ART. 13</u>	8
<u>MODALITÀ PER L'ACQUISIZIONE DEI PARERI</u>	8
<u>ART. 14</u>	8
<u>FUNZIONI DI PROMOZIONE</u>	8
<u>ART. 15</u>	8
<u>POTERI DI INIZIATIVA</u>	8
<u>ART. 16</u>	8
<u>INFORMAZIONI E NOTIZIE</u>	8
<u>CAPO III</u>	9
<u>ART. 17</u>	9
<u>SESSIONE</u>	9
<u>ART. 18</u>	9
<u>CONVOCAZIONE</u>	9
<u>ART.19</u>	9
<u>PROCESSI VERBALI</u>	9
<u>ART. 20</u>	9
<u>PUBBLICITA' DELLE SEDUTE</u>	9
<u>ART. 21</u>	9
<u>PRIMA SEDUTA</u>	9
<u>ART.22</u>	10
<u>PRESIDENZA DEL COMITATO DI FRAZIONE</u>	10
<u>ART. 23</u>	10
<u>SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE</u>	10
<u>TITOLO III</u>	10
<u>CAPO I</u>	10

ART. 24	10
CAUSE DI CESSAZIONE	10
ART. 25	10
DIMISSIONI	10
ART. 26	11
DECADENZA	11
ART. 27	11
SOSTITUZIONI	11
ART. 28	11
DECADENZA DEL COMITATO DI FRAZIONE	11
TITOLO IV	11
CAPO I	11
ART. 29	11
ART. 30	11
ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO	11
ART. 31	11
INDIZIONE	11
ART. 32	12
LISTE DEI CANDIDATI	12
ART. 33	12
SOTTOSCRITTORI	12
ART. 34	12
ALLEGATI ALLA PRESENTAZIONE DELLE LISTE	12
ART. 35	12
PRESENTAZIONE DELLE LISTE	12
ART. 36	13
COMMISSIONE TECNICA	13
ART. 37	13
VERIFICHE DELLA COMMISSIONE TECNICA	13
ART. 38	13
SCHEDE PER LA VOTAZIONE	13
ART.39	13
I SEGGI ELETTORALI	13
ART. 40	13
ESPRESIONE DEL VOTO	13
ART. 41	14
MODALITA' DI ESPRESIONE DEL VOTO	14
ART. 42	14
ASSEGNAZIONE SEGGI	14
ART. 43	14
MANIFESTO DI PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI	14
ART. 44	14
RINVIO	14
ART. 45	14
SPESE	14

PREMESSA

In attuazione ai principi generali dello Stato e dello Statuto comunale il presente regolamento disciplina i Comitati di Frazione.

CAPO I

ART. 1

LE FRAZIONI

Il territorio comunale è ripartito a norma dello Statuto e del presente regolamento, in frazioni. I Comitati di frazione dispongono di una sede, di una cassetta per la posta, e di una bacheca, in modo da garantire l'informazione e la partecipazione dei cittadini all'attività del comitato.

ART. 2

DENOMINAZIONE DELLE FRAZIONI

Le frazioni in cui si articola il Comune di Lerici sono: Tellaro, La Serra, Pugliola, Pozzuolo, San Terenzo, Lerici, Senato e Muggiano.

La delimitazione delle frazioni si identifica con la ripartizione territoriale dei seggi elettorali.

ART. 3

COMITATI DI FRAZIONE E ASSEMBLEA

Allo scopo di promuovere la più ampia e democratica partecipazione dei cittadini alla vita ed alla politica del Comune, sono previsti i seguenti strumenti:

il Comitato di frazione

l'Assemblea.

TITOLO II

ORGANI DELLE FRAZIONI

ART. 4

ORGANI DEI COMITATI DI FRAZIONE

Organi delle frazioni sono:
l'assemblea;
il comitato di frazione;
il presidente.

ART. 5

IL PRESIDENTE: ELEZIONE E DURATA IN CARICA

Il Presidente del Comitato di frazione è eletto a scrutinio segreto nella prima seduta. È proclamato eletto il componente che ha conseguito la maggioranza assoluta dei voti. Se dopo due votazioni nessuno dei candidati ha riportato la maggioranza assoluta, si procede ad ulteriori votazioni eleggendo chi ha ottenuto il maggior numero di voti.

Il Presidente cessa dalla carica per revoca, dimissioni, decadenza o morte. La revoca è effettuata dal comitato di frazione con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, sulla base di una proposta motivata, scritta, di un terzo almeno dei consiglieri.

Le dimissioni volontarie del Presidente devono essere comunicate per iscritto al Comitato di frazione e da questo discusse nella prima seduta.

Inoltre la decadenza e la sospensione del Presidente può avvenire se si verificano le stesse condizioni di legge e le stesse cause previste per il Sindaco.

ART. 6

COMPITI DEL PRESIDENTE

Il Presidente del Comitato di frazione:

- Rappresenta il Comitato di frazione e firma gli atti riguardanti le attività e gli adempimenti di competenza del Comitato stesso;
- Cura l'esecuzione delle decisioni del Comitato di frazione;
- Convoca e presiede il Comitato di frazione predisponendone l'ordine del giorno;
- Tutela le prerogative dei componenti e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni;
- Nomina , scegliendolo tra i componenti il comitato di frazione, il segretario

Adempie a tutte le altre funzioni concessegli dal presente Regolamento.

ART. 7

COMITATO DI FRAZIONE

Il Comitato di frazione assicura la partecipazione democratica dei cittadini alla individuazione e definizione degli obiettivi di sviluppo del territorio, proponendone gli interventi.

I comitati delle frazioni sono composti da:

- a) 9 componenti per Lerici;
- b) 9 componenti per San Terenzo;
- c) 7 componenti per Pugliola;
- d) 7 componenti per Pozzuolo;
- e) 7 componenti per La Serra;
- f) 5 componenti per Tellaro;
- g) 5 componenti per Muggiano;
- h) 3 componenti per Senato.

I comitati di frazione durano in carica sino a fine mandato dell'Amministrazione in carica, salvo il caso di scioglimento anticipato.

I componenti del Comitato di Frazione entrano in carica non appena adottato il relativo decreto sindacale .

ART. 8

PREROGATIVE DEL COMPONENTE DEL COMITATO DI FRAZIONE

I componenti dei comitati di frazione hanno diritto d'iniziativa su ogni questione di competenza della frazione.

In particolare:

- a) ottenere notizie ed informazioni dal Presidente per consentire il miglior esercizio del loro mandato;
- b) chiedere la convocazione del comitato di frazione e l'iscrizione di argomenti all'ordine del giorno del comitato;
- c) presentare ordini del giorno, interpellanze e mozioni.

ART. 9

L'ASSEMBLEA

L'Assemblea di frazione è organo consultivo del comitato di frazione e del Comune.

L'Assemblea è convocata dal presidente del comitato o dal Sindaco o dall'assessore al decentramento.

L'Assemblea è aperta alla partecipazione di tutti i cittadini che abitino o svolgano la loro attività nella frazione.

I consiglieri comunali possono partecipare all'Assemblea con facoltà di intervenire ma senza avere diritto al voto.

- 1) L'Assemblea ha lo scopo di esprimere giudizi e formulare proposte sui problemi della frazione e può, inoltre, sollecitare tramite il Comitato di frazione l'adozione di provvedimenti di interesse generale, proporre all'approvazione specifiche mozioni o deliberazioni.
- 2) L'Assemblea favorisce il contatto diretto tra la popolazione e gli organi comunali elettivi, informa i cittadini sull'attività dell'Amministrazione comunale e su tutte le iniziative del Comitato di frazione, promuove la partecipazione popolare al dibattito sugli indirizzi e sulle scelte politico-amministrativo.

Per la validità dell'Assemblea devono risultare presenti:

- a) per il Consiglio di frazione di Lerici
almeno 60 elettori aventi diritto al voto

- b) per il Consiglio di frazione di San Terenzo
almeno 60 elettori aventi diritto al voto
- c) per il Consiglio di frazione di Pugliola
almeno 30 elettori aventi diritto di voto
- d) per il Consiglio di frazione di Pozzuolo
almeno 30 elettori aventi diritto di voto
- e) per il Consiglio di frazione di Tellaro
almeno 30 elettori aventi diritto di voto
- f) per il Consiglio di frazione di La Serra
almeno 30 elettori aventi diritto di voto
- g) per il Consiglio di frazione di Muggiano
- h) almeno 10 elettori aventi diritto di voto
- i) per il Consiglio di frazione del Senato
almeno 10 elettori aventi diritto di voto

Qualora non si raggiunga il quorum richiesto, è facoltà del Presidente promuovere una seconda convocazione con lo stesso ordine del giorno entro cinque giorni dalla data della prima convocazione. Non è richiesto quorum per la seconda convocazione.

CAPO II

Funzioni dei comitati di frazione

ART. 10

FUNZIONI

Il Comitato di frazione ha come scopo fondamentale quello di stimolare la partecipazione, rendersi interprete e portavoce delle esigenze, dei pareri e delle volontà della popolazione della Frazione e come organo consultivo del Sindaco e del Consiglio Comunale e come strumento propositivo dei cittadini.

ART. 11

ATTRIBUZIONI

Il Comitato di frazione esprime pareri e formula proposte di propria iniziativa o su richiesta dell'Amministrazione comunale e su materie relative alla frazione.

ART. 12

PARERI

L'emanazione di provvedimenti di interesse generale da parte del Comune può essere preceduta dalla richiesta di parere ai comitati di frazione in materia di:

a) bilancio preventivo;

b) atti di programmazione, pianificazione generale rilevanti per la frazione (Piani territoriali, Piani della viabilità e dei trasporti pubblici, Piani commerciali);

c) atti che determinano le scelte sugli interventi di piccola manutenzione ordinaria del territorio della frazione il cui finanziamento è previsto nell'apposito capitolo di bilancio per gli interventi nelle frazioni.

L'Amministrazione comunale può comunque richiedere il parere su ogni altro provvedimento che ritenga necessario.

ART. 13

MODALITÀ PER L'ACQUISIZIONE DEI PARERI

Entro sette giorni dalla richiesta di parere, il Presidente deve convocare il Comitato di frazione. I pareri sono resi in forma scritta dai Comitati di frazione nel termine di volta in volta stabilito dall'Amministrazione comunale. Il parere deve essere espresso entro il termine perentorio di 20 gg.; trascorso inutilmente il quale si prescinde dal parere.

Il bilancio preventivo deliberato dalla Giunta comunale sarà trasmesso ai comitati di frazione contestualmente alla trasmissione alla commissione consiliare. In questo caso si prescinde dai termini sopra fissati.

In ogni caso per particolari esigenze dell'amministrazione i termini previsti per l'espressione del parere sono ridotti a sette giorni.

Il parere espresso dal Comitato di frazione deve comunque indicare se sull'argomento è stata chiamata ad esprimersi l'Assemblea e in caso positivo deve essere allegato il verbale.

ART. 14

FUNZIONI DI PROMOZIONE

Il Comitato di frazione:

- a) convoca l'Assemblea a mezzo del Presidente per sottoporre alla discussione dei cittadini ogni argomento di interesse collettivo al fine di assumere gli orientamenti espressi dalla popolazione e rendersene interprete presso l'Amministrazione comunale;
- b) indice referendum di frazione su argomenti di particolare rilevanza, al fine di conoscere la determinazione della popolazione, con decisione assunta con la maggioranza dei 2/3 del Comitato secondo le modalità previste dall'apposito regolamento.
- c) effettua sondaggi di opinione tra i cittadini della frazione allo scopo di operare una indagine conoscitiva su determinati problemi;
- d) promuove e stimola contributi diretti di cittadini a studi e ricerche sull'assetto territoriale sullo stato della frazione e della sua popolazione e su ogni altro problema di interesse generale per la frazione.

ART. 15

POTERI DI INIZIATIVA

Il Comitato di frazione può proporre l'adozione di provvedimenti di interesse generale o l'approvazione di specifiche mozioni o deliberazioni al Consiglio comunale.

ART. 16

INFORMAZIONI E NOTIZIE

Le copie di atti e documenti, richiesti dal presidente del comitato di frazione, al servizio segreteria e affari generali del comune per l'espletamento del proprio mandato sono rilasciati in carta libera e gratuitamente.

I Presidenti dei comitati di frazione hanno facoltà di chiedere l'intervento di rappresentanti dell'Amministrazione comunali ai lavori del comitato di frazione.

I Presidenti dei comitati di frazione sono invitati permanentemente ad assistere ai consigli comunali.

Devono essere trasmessi gli elenchi delle concessioni ed autorizzazioni in materia edilizia e commerciale rilasciate dal comune e riferite al territorio della frazione con cadenza trimestrale.

CAPO III
MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

ART. 17

SESSIONE

Il Comitato di frazione si riunisce ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, per determinazione del Presidente o su richiesta scritta del Sindaco, dell'Assessore al decentramento o da almeno 1/5 dei componenti del comitato di frazione, i quali indichino le questioni da porre all'ordine del giorno e ne provvedano all'illustrazione.

ART. 18

CONVOCAZIONE

Il Presidente convoca il Comitato di frazione.

L'ordine del giorno, predisposto dal Presidente, sulla base delle richieste pervenute, è trasmesso al Sindaco e all'assessore al decentramento. L'ordine del giorno deve indicare il giorno, l'ora ed il luogo della riunione e deve pervenire di norma almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

Il comitato di Frazione può essere convocato d'urgenza . In tal caso l'avviso può essere recapitato anche 24 ore prima della riunione e/o comunicato telefonicamente.

Delle sedute e degli oggetti all'ordine del giorno contestualmente è data notizia alla cittadinanza oltre che mediante affissione all'Albo della frazione, attraverso comunicazione agli organi di informazione e in tutte le altre forme che il Comitato di frazione riterrà opportuno.

ART.19

PROCESSI VERBALI

Di ogni seduta è compilato a cura del segretario, nominato dal presidente del comitato ai sensi dell' articolo 6 del presente regolamento, il verbale che deve contenere i nomi dei componenti presenti, i motivi principali della discussione, il numero di voti resi pro e contro ogni proposta avanzata, nonché le astensioni.

Deve altresì indicare il numero dei cittadini presenti.

I verbali sono firmati dal Presidente e dal segretario che li ha redatti e sono trasmessi al Sindaco e all'assessore al decentramento per il tramite della Segreteria.

Il Comitato di frazione provvede, di regola, all'approvazione del verbale precedente all'inizio della riunione successiva, senza necessità che si proceda alla previa lettura.

ART. 20

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

Le sedute del comitato di frazione sono pubbliche.

ART. 21

PRIMA SEDUTA

Il Comitato di frazione tiene la prima seduta non prima del decimo giorno e non oltre il trentesimo giorno successivo alla proclamazione degli eletti.

Gli avvisi di convocazione devono essere inviati cinque giorni prima della seduta da parte del Sindaco.

La presidenza provvisoria è assunta dal componente anziano, ossia dal componente eletto con il più alto numero di voti preferenziali ed in caso di parità, dal più anziano di età.

Il comitato adotta apposita deliberazione di convalida degli eletti che abbiano i requisiti prescritti, dichiara l'ineleggibilità di coloro che si trovino in una causa di ineleggibilità o di incompatibilità.

In questo caso deve contestualmente procedere alla sostituzione chiamando a far parte del comitato colui che ha riportato nella lista il maggior numero di voti dopo gli eletti. Dopo tale adempimento il Comitato di frazione procede alla nomina del Presidente, secondo la procedura indicata all'art. 35 del presente regolamento, che sceglie un segretario tra i componenti, determinando il funzionamento del comitato stesso.

ART.22

PRESIDENZA DEL COMITATO DI FRAZIONE

Le sedute del comitato di frazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente o, in subordine, dal consigliere anziano.

ART. 23

SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Per la validità delle sedute è richiesto l'intervento di almeno la metà dei componenti il comitato in prima convocazione; in seconda convocazione è sufficiente l'intervento di un terzo dei componenti. Il comitato di frazione può riunirsi validamente anche in luogo diverso dalla sede assegnata.

La deliberazione del comitato di frazione per essere valida deve ottenere il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

Le votazioni sono palesi tranne quanto previsto dall'articolo 5 del presente regolamento.

Qualora una proposta di deliberazione ottenga pari numero di voti favorevoli e contrari, viene nuovamente posta in votazione nella seduta immediatamente successiva.

Gli argomenti, iscritti all'ordine del giorno, sono illustrati al comitato dal presidente o dal componente proponente.

TITOLO III

CAPO I

CAUSE DI CESSAZIONE E DECADENZA

ART. 24

CAUSE DI CESSAZIONE

I componenti dei comitati di frazione cessano dalla carica per dimissione, morte o decadenza.

Le norme relative alla decadenza, dimissioni, sostituzioni dei consiglieri comunali si applicano ai componenti del comitato di frazione.

ART. 25

DIMISSIONI

Le dimissioni sono presentate in forma scritta al Presidente del Comitato di Frazione che ne dispone l'immediata registrazione sul registro del comitato di frazione.

ART. 26

DECADENZA

Il potere di promuovere la procedura di decadenza spetta al presidente o a un qualsiasi componente.

Oltre che per dimissioni si può cessare dalla carica di componente se non abbia preso parte, senza giustificato motivo, ad almeno cinque sedute consecutive del comitato.

In tal caso il comitato di frazione contesta formalmente per iscritto all'interessato la perdurante assenza dalle riunioni. L'interessato entro dieci giorni dalla contestazione può presentare eventuali giustificazioni. Nel caso che l'interessato non presenti alcuna giustificazione si procede alla sostituzione con la procedura prevista dal successivo articolo 27 del presente regolamento.

ART. 27

SOSTITUZIONI

Il seggio che durante il mandato rimanga vacante è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

ART. 28

DECADENZA DEL COMITATO DI FRAZIONE

Il Comitato di frazione decade quando per dimissioni o per altra causa abbia perduto la metà dei componenti e questi non possano essere surrogati per mancanza di candidati eletti.

TITOLO IV

CAPO I

ELEZIONI DEI COMITATI DI FRAZIONE

ART. 29

L'elezione dei componenti i comitati di frazione si effettua con il sistema proporzionale .

ART. 30

ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

Sono elettori dei comitati di frazione i residenti nella frazione che abbiano compiuto 16 anni alla data fissata per l'elezioni . Sono eleggibili i soggetti che, anche se non residenti nella frazione in cui sono candidati, abbiano compiuto 16 anni alla data fissata per l'elezione.

ART. 31

INDIZIONE

La data delle elezioni è fissata dal Sindaco con decreto. Con manifesto, da pubblicarsi almeno trenta giorni prima di tale data, ne dà avviso agli elettori, indicando il giorno in cui si svolgeranno le elezioni ed l'ubicazione dei seggi elettorali.

Le norme relative alla ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri comunali sono estese ai consiglieri di frazione.

La carica di componente del comitato di frazione è, in ogni caso, incompatibile con la carica di consigliere comunale e di assessore comunale.

Il Comitato di frazione sospende le sue funzioni a partire dal giorno in cui viene affisso il manifesto di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio comunale.

Entro sei mesi dall'insediamento del Consiglio comunale si deve procedere al rinnovo dei consigli di frazione con le procedure di cui al presente articolo.

ART. 32

LISTE DEI CANDIDATI

Le candidature per l'elezione dei Comitati di frazione devono essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore ai 2/3 e non superiore al numero dei membri del comitato da eleggere incrementato di 1/3.

La dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta da:

almeno 80 e non più di 100 elettori per San Terenzo e Lerici;

almeno 30 e non più di 50 elettori per Pugliola, Tellaro, Pozzuolo e La Serra;

almeno da 10 e non più di 20 per Muggiano e Senato.

ART. 33

SOTTOSCRITTORI

I sottoscrittori devono essere elettori iscritti nelle liste elettorali delle sezioni della frazione.

Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.

Le firme dei sottoscrittori devono essere apposte su appositi moduli recanti il contrassegno di lista, il cognome, nome, luogo e data di nascita di tutti i candidati, il cognome, nome, luogo e data di nascita dei sottoscrittori stessi, nonché il cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo e recapito telefonico di due delegati, che hanno la facoltà di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso la commissione tecnica prevista dall'art.36 del presente regolamento .

Le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate con le modalità e da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990 n.53. I presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento, possono fare la loro dichiarazione avanti al pubblico ufficiale con le modalità di cui all'art.4 del DPR 445 del 28.12.2000.

ART. 34

A A T A A R T A T

Con la lista si devono anche presentare:

a) la dichiarazione, autenticata ai sensi e con le modalità di cui all'art.14 della legge 21 marzo 1990 n.53, con la quale il candidato accetta la candidatura per la lista, dichiara di non essere candidato per altre liste, di non avere accettato la candidatura per la stessa lista in altra frazione.

b) un modello di contrassegno di lista, in triplice esemplare, anche figurativo e a colori.

Nessuno può accettare la candidatura in più di una frazione.

ART. 35

PRESENTAZIONE DELLE LISTE

Le liste dei candidati devono essere presentate alla Segreteria del comune entro la data stabilita con decreto dal Sindaco nella convocazione dei comizi.

Il Segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimmetterli entro lo stesso giorno, alla Commissione tecnica.

ART. 36

COMMISSIONE TECNICA

E' istituita una commissione tecnica per l'elezione dei comitati di frazione composta dal dal Responsabile del Servizio di Segreteria, da un dipendente del servizio elettorale e da un segretario nominato dal Responsabile del Servizio.

ART. 37

VERIFICHE DELLA COMMISSIONE TECNICA

La commissione tecnica, entro cinque giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle liste effettua le seguenti operazioni:

- 1) accerta la data di presentazione;
- 2) verifica il numero dei presentatori escludendo le liste in cui il numero dei presentatori non sia quello prescritto. In particolare saranno controllati il numero dei sottoscrittori e la condizione di elettore della frazione in capo ai sottoscrittori.
- 3) verifica la regolarità della lista e la posizione dei singoli candidati. In particolare la dichiarazione di accettazione delle candidature e che nessun candidato abbia accettato la candidatura in altre liste o in più di una frazione. Andranno depennati i candidati la cui posizione non sarà conforme alle disposizioni. Se per effetto di tale cancellazione la lista dovesse ridursi al di sotto del numero minimo prescritto di candidati, essa dovrà essere depennata.

Il numero della lista sarà determinato dall'ordine di presentazione. Sul manifesto dei candidati e sulle schede di votazione i contrassegni e le liste sono riprodotte secondo l'ordine di presentazione.

ART. 38

SCHEDE PER LA VOTAZIONE

Le schede per la votazione dei comitati di frazione sono predisposte dagli uffici del comune.

ART.39

I SEGGI ELETTORALI

E' previsto un solo seggio elettorale per ogni frazione.

Il seggio è composto dal presidente, da uno scrutatore e dal segretario nominati dal sindaco.

Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8,00 alle ore 20,00. Chiuse le operazioni di voto si procederà allo scrutinio. Compiuto lo spoglio dei voti, il Presidente della sezione, dà atto del risultato della votazione nel verbale che verrà compilato e trasmesso alla commissione tecnica .

ART. 40

ESPRESSIONE DEL VOTO

Gli elettori potranno votare, se non conosciuti dai componenti del seggio, esibendo un qualsiasi documento di riconoscimento.

ART. 41

MODALITA' DI ESPRESSIONE DEL VOTO

L'elettore esprime il proprio voto tracciando un segno nel rettangolo accanto al candidato e può attribuire una sola preferenza scrivendo il cognome e il nome o solo il cognome. In caso di omonimia va indicata anche la data di nascita. E' escluso il voto alla sola lista.

ART. 42

ASSEGNAZIONE SEGGI

Il riparto dei seggi si effettua secondo il sistema *dondt*. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista per 1,2,3,4, ecc. sino a concorrenza del numero dei componenti da eleggere e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. A parità di quoziente, nella cifra intera e decimale, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Nell'ambito di ogni lista, sono proclamati eletti coloro che hanno le cifre individuali più alte. A parità di cifra sono proclamati eletti i candidati che precedono nella lista. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma di voti validi riportati dalla lista stessa. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.

ART. 43

MANIFESTO DI PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

Il Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione provvede alla pubblicazione del manifesto con i risultati delle elezioni per Frazione e tali manifesti verranno affissi nelle Frazioni e all'albo pretorio.

ART. 44

RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato da presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nel capo VI, sezioni I e III del T.U. 570/1960, in quanto applicabili.

ART. 45

SPESE

Le spese per il funzionamento dei comitati di frazione sono a carico del Comune.

